

SCRITTURA PRIVATA

TRA

..... con sede in....., Via, Partita I.V.A., in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Sig. (di seguito, per brevità, denominato "PRODUTTORE");

e

La/ il sig.ra / sig. nata/o a il e residente in.....,Via....., Codice Fiscale:..... (di seguito semplicemente denominata "ARTISTA");

di seguito, per brevità, tutti denominati anche "Parti".

A conferma degli accordi verbali,

PREMESSO

- che il Produttore svolge l'attività di editore musicale, di produttore musicale e di manager di Artisti;
- che l'Artista svolge attività di artista, interprete, esecutore di composizioni musicali, nonché compositrice ed autrice di testi di opere di musica leggera;
- che il Produttore e l'Artista intendono stipulare un contratto fonografico avente ad oggetto la registrazione di interpretazioni dell'Artista, così come specificato all'art. 2 del presente contratto, per il successivo sfruttamento commerciale delle registrazioni stesse da parte del Produttore contenente un patto di cessione dei diritti di utilizzazione economica sulle opere musicali pubblicande di cui l'Artista sarà in tutto o in parte autrice/coautrice, compositrice / co.compositrice;

Tanto premesso, formando le premesse parte integrante e dispositiva del presente contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 -DEFINIZIONI.

- 1.1** Per “**Prestazione Artistica**” deve intendersi l’attività di musicista e/o cantante/voce recitante svolta dall’Artista nell’esercizio della propria attività professionale di artista interprete esecutore di composizioni musicali;
- 1.2** per “**Registrazioni**” devono intendersi le fissazioni delle Prestazioni Artistiche di qualunque genere dell’Artista (suoni, voci) realizzate con qualsiasi metodo e/o supporto, oggi conosciuto e/o sconosciuto e/o di futura invenzione, idoneo alla loro conservazione e riproduzione in serie;
- 1.3** per “**Remix**” devono intendersi le registrazioni fonografiche realizzate mediante remissaggio delle Registrazioni;
- 1.4** per “**Fonogrammi**” devono intendersi i supporti fisici sonori di qualunque genere e formato riproducenti le Registrazioni e destinati alla commercializzazione da parte del Produttore e/o suoi aventi causa;
- 1.5** per “**Videogrammi**” devono intendersi i videoclip incisi su qualsiasi supporto – sia analogico che digitale – attualmente in uso o che fosse in futuro inventato, che accoppi una registrazione oggetto del presente contratto con immagini in movimento;
- 1.6** per “**Singolo**” si intende un numero variabile da 1 (una) a 5 (cinque) Registrazioni di opere musicali, per una durata complessiva da 3’ (tre minuti primi) a 15’ (quindici minuti primi) circa;
- 1.7** per “**Album**” si intende l’insieme di almeno 10 (dieci) Registrazioni di opere musicali per una durata minima complessiva di almeno 30’ (trenta minuti primi). Un Album potrà eventualmente essere anche riprodotto su supporti fonografici multipli qualora il numero di composizioni prescelte per quell’album lo richiedesse. Le Registrazioni contenute in un Album potranno essere pubblicate anche su Singoli;
- 1.8** per “**EP**” si intende l’insieme di almeno 4 (quattro) Registrazioni di opere musicali per una durata minima complessiva di almeno 12’ (dodici minuti primi). Le Registrazioni contenute in un EP potranno essere anche pubblicate anche su Singoli;

- 1.9** per **“Reti Elettroniche”** si intendono tutte le forme di trasmissione a distanza di suoni o immagini in forma analogica, digitale o quant’altro, via cavo, etere, satellite, telefonia, o in qualunque altra forma o modo, attuale o di futura invenzione (ivi incluse le reti internet, intranet e similari);
- 1.10** per **“File”** si intende la versione digitale di una Registrazione (es. midi files, mp3, etc.) trasmissibile tramite Reti Elettroniche e/o riproducibile su qualsivoglia supporto magnetico, leggibile da laser e/o elaboratori elettronici e/o decodificatori di ogni natura;
- 1.11** per **“Prezzo Netto di Vendita al Rivenditore (PPD)”** deve intendersi il prezzo di vendita al rivenditore dei Fonogrammi, fissato dal Produttore e/o suoi aventi causa, al netto delle voci fiscali;
- 1.12** per **“Somme Nette Effettivamente Incassate”** devono intendersi le somme effettivamente incassate dal Produttore quali corrispettivi per l'utilizzazione da parte di terzi delle RegISTRAZIONI in tutti i Paesi del mondo, nonché, per i soli Videogrammi, quelle corrisposte al Produttore in occasione della fissazione delle Prestazioni Artistiche dal vivo dell'Artista ex art. 5.4 del presente accordo, ove rese, nonché infine quelle corrisposte al Produttore dagli acquirenti di Files riproducenti le RegISTRAZIONI ovvero quelle corrisposte da titolari e/o gestori di Reti Elettroniche e/o di servizi per reti Elettroniche per lo sfruttamento delle RegISTRAZIONI attraverso le predette Reti Elettroniche; somme tutte al netto di qualsiasi imposta o tassa, delle spese sostenute per l'incasso di tali somme e di tutte quelle spese usuali quali le spese di agenzia, di banca e di mediazione;
- 1.13** per **“Fonogrammi Effettivamente Venduti”** , **“Videogrammi Effettivamente Venduti”**, **“Files Effettivamente Venduti”**, secondo i casi, devono intendersi:
- 1.13A** nel caso di vendite dirette di Fonogrammi o Videogrammi da parte del Produttore, i Fonogrammi o Videogrammi venduti in ciascun periodo di conto, con deduzione di quelli che, seppur precedentemente distribuiti, siano restituiti dagli acquirenti in conformità agli usi praticati sul mercato nonché con deduzione di quelli che formino

oggetto di sconti in natura o in denaro (questi ultimi da convertirsi, ai fini della presente scrittura, in sconti in natura) concessi dal Produttore agli acquirenti in conformità a quanto praticato dal Produttore per i prodotti del proprio repertorio, purché riguardanti i prodotti oggetto della presente scrittura;

1.13B nel caso di vendite dei Fonogrammi o Videogrammi effettuate attraverso licenziatari e/o distributori, i Fonogrammi o Videogrammi effettivamente rendicontati e pagati al Produttore;

1.13C nel caso di vendite di Files (Download), i Files venduti dal Produttore in ciascun periodo di conto, nel caso di vendite effettuate direttamente da quest'ultimo, ovvero quelli rendicontati e pagati allo stesso Produttore come venduti dai titolari e/o gestori di Reti Elettroniche e/o di servizi per Reti Elettroniche;

1.14 Per "Territorio" deve intendersi tutto il mondo.

ART. 2 - OBBLIGAZIONI DELL'ARTISTA.

2.1 L'Artista si obbliga a rendere a favore del Produttore, in via esclusiva, sue Prestazioni Artistiche sufficienti alla realizzazione di RegISTRAZIONI di opere musicali che consentano al Produttore la realizzazione di un primo Singolo entro e non oltre il 30 maggio 2018 e di un secondo Singolo entro e non oltre il 30 ottobre 2018, ed eventualmente le ulteriori Prestazioni Artistiche necessarie a realizzare le registrazioni di cui all'art. 16 del presente contratto (diritto di opzione).

2.2 Ciascuno dei due singoli sopra detti saranno corredati da un Videoclip promozionale.

2.3 L'Artista si obbliga altresì a rendere sue Prestazioni Artistiche in qualità di attore per la registrazione di Videoclip riproducenti i suddetti due Singoli, ove richiesto dal Produttore, senza che nulla sia dovuto all'Artista dal Produttore, sia per le prestazioni rese che per l'utilizzo dell'immagine, oltre quanto pattuito all'art. 9 che segue.

ART. 3 -OGGETTO DELLE REGISTRAZIONI.

- 3.1 A** Le opere musicali idonee ad essere registrate saranno scelte di comune accordo tra l'Artista e il Produttore. In caso di disaccordo prevarrà la volontà del Produttore.
- 3.2 B** Le modalità di registrazione, la realizzazione delle basi musicali, la scelta dei turnisti, coristi, musicisti, arrangiatori, produttori e tecnici del suono e/o altri collaboratori, le decisioni relative al missaggio e all'arrangiamento dei brani saranno decise dal Produttore , sentito il parere dell'Artista; mentre la scelta delle copertine e dei booklet sarà concordata tra le Parti, in caso di disaccordo prevarrà la volontà dell'Artista; infine l'approvazione tecnica delle RegISTRAZIONI e quant'altro abbia attinenza con la produzione e la pubblicazione delle RegISTRAZIONI, nonché il diritto di organizzare e dirigere la commercializzazione delle RegISTRAZIONI sarà decisa esclusivamente dal Produttore.
- 3.3**L'Artista si obbliga a prestare tutta la propria collaborazione al fine della migliore realizzazione delle RegISTRAZIONI fonografiche e videografiche oggetto di questo contratto.

ART. 4 - OBBLIGAZIONI DEL PRODUTTORE.

Il Produttore si obbliga:

- 4.1** a realizzare a sue spese la realizzazione delle RegISTRAZIONI di cui al presente contratto e delle relative basi musicali, nonché degli arrangiamenti, effettuando i missaggi, nonché svolgendo tutte le altre operazioni tecniche connesse e conseguenti, volte all'ottenimento della matrice definitiva (master);
- 4.2** se del caso, e quindi tale pattuizione non è obbligatoria, a fabbricare o far fabbricare da terzi i Fonogrammi, incluse le parti grafiche delle etichette e dei contenitori dei Fonogrammi, con l'intesa che eventuali immagini e/o riproduzioni di ogni genere dell'immagine dell'Artista si intendono da quest'ultima espressamente e liberamente concesse;
- 4.3** a porre e/o far porre in commercio nel Territorio i Fonogrammi e/o i Files riproducenti le RegISTRAZIONI;

4.4 a promuovere e/o pubblicizzare, come meglio precisato al successivo art. 7, i Fonogrammi e/o i Files riproducenti le RegISTRAZIONI posti in commercio ai sensi dell'art. 4.3 che precede.

ART. 5 - CESSIONE DI DIRITTI AL PRODUTTORE E PROPRIETA' DELLE REGISTRAZIONI.

5.1 L'Artista cede e trasferisce in via esclusiva, piena, assoluta e definitiva al Produttore - che accetta - ognuno e tutti indistintamente i diritti di artista interprete ed esecutore sulle interpretazioni o esecuzioni incorporate nelle RegISTRAZIONI oggetto di questo contratto e su ogni altro materiale realizzato in forza del contratto medesimo ai sensi dei successivi artt. 5.4 e 5.5. per l'Italia e per tutti i Paesi del Mondo, quali stabiliti dalle leggi nazionali ed internazionali e dalle disposizioni e convenzioni sul Diritto d'Autore, presenti o future, per tutto il periodo di accordata protezione degli stessi, incluse eventuali proroghe a favore di chicchessia ed inclusi i c.d. "diritti di utilizzazione secondaria" delle RegISTRAZIONI di cui agli artt. 73 e 73 *bis* della Legge 633/1941 ed alla Legge 92/93.

5.2 Tutte le RegISTRAZIONI oggetto di questo contratto, tutti gli arrangiamenti, le basi musicali, nonché tutto il materiale di registrazione e tutto il materiale ad esso connesso che il Produttore abbia comunque realizzato o acquistato - a titolo esemplificativo ma non esaustivo: i files, nastri, matrici, multitraccia analogici e/o digitali, riprese audio o video di qualunque genere, fotografie, e quant'altro - sono e resteranno di libera, assoluta, piena ed esclusiva proprietà del Produttore in qualità di produttore di fonogrammi.

5.3 Il Produttore sarà, quindi, libero di riprodurre e far riprodurre da terzi in ogni tempo, nonché più in generale di utilizzare e far utilizzare da terzi in ogni tempo, le RegISTRAZIONI e tutto il suddetto materiale, in Italia e in tutti i Paesi del mondo. A titolo meramente esemplificativo e non limitativo spetteranno al Produttore: il diritto esclusivo di riprodurre le RegISTRAZIONI con qualsiasi processo di duplicazione e di distribuire le duplicazioni sotto qualsiasi etichetta o marchio, inserendole in qualsiasi collana

o serie; il diritto di comunicare al pubblico e di diffondere le RegISTRAZIONI con qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza (es.: radiofonia, televisione, telefonia, cinematografia), via etere, via cavo, via satellite via telematica e a mezzo di qualsiasi ritrovato o procedimento presente o futuro; di diffondere le RegISTRAZIONI tramite telefonia e/o Reti Elettroniche atte a consentire in ogni forma e modo la distribuzione e la vendita (anche mediante scaricamento dei relativi Files e/o lo streaming da parte dell'utente finale) di Files; di fabbricare, distribuire, mettere in commercio, vendere, concedere in noleggio e prestito e comunque diffondere in ogni forma e modo - e così anche a mezzo di Reti Elettroniche, telefonia ed altri eventuali mezzi di futura invenzione - qualsiasi oggetto e supporto atto a tali mezzi di utilizzazione delle RegISTRAZIONI; i diritti di sincronizzare le RegISTRAZIONI con immagini ferme o in movimento di qualunque tipo (colonne sonore di film anche televisivi o di documentari - a lungo o corto metraggio - filmati pubblicitari e quant'altro), anche nell'ambito delle cosiddette nuove tecnologie e dei prodotti multimediali (compresi i videogiochi); di adattare modificare e reincidere le RegISTRAZIONI, anche in forma di remix; e di utilizzare anche singoli frammenti delle RegISTRAZIONI per la realizzazione di compilation contenenti regISTRAZIONI di altri artisti o regISTRAZIONI dell'Artista non oggetto del presente accordo.

- 5.4** In considerazione degli effetti promozionali per il miglior sfruttamento commerciale delle RegISTRAZIONI che possono avere la trasmissione e la diffusione delle Prestazioni Artistiche dal vivo dell'Artista, ed allo scopo di coordinare l'esercizio da parte del Produttore dei diritti di produttore di fonogrammi delle RegISTRAZIONI medesime con tale attività di trasmissione e diffusione delle predette interpretazioni artistiche dal vivo, il Produttore avrà altresì il diritto esclusivo di autorizzare la fissazione da parte di terzi delle Prestazioni Artistiche dal vivo dell'Artista, la riproduzione diretta o indiretta delle fissazioni così effettuate nonché la loro diffusione o comunicazione al pubblico con qualsiasi mezzo (radio e televisione via etere, satellite o cavo, Reti Elettroniche, etc.) e modalità (in diretta o differita, video on

demand, pay per view, pay tv, iptv, programmazione ciclica, ripetuta nel tempo).

5.5 L'Artista concede inoltre al Produttore, senza che per ciò sorga in suo favore alcun diritto ad ulteriore compenso, indennizzo o altro oltre a quelli già stabiliti al successivo articolo 9, il diritto di utilizzare pubblicamente la fotografia o altra immagine dell'Artista, il suo nome d'arte e/o di fantasia e/o lo pseudonimo e/o il nome di famiglia, nonché la sua firma autografa nell'ambito di qualsivoglia iniziativa promozionale o pubblicitaria, connessa all'utilizzazione delle RegISTRAZIONI oggetto di questo contratto, e quindi in abbinamento con esse e con quant'altro venisse con esse commercializzato e/o la promozione o la pubblicità dell'Artista in relazione alle RegISTRAZIONI e/o ai Prodotti e/o File e così, a puro titolo indicativo, su epk (electronic press kit), cataloghi, copertine, cartonati, manifesti, figurine, cartoline, commercials pubblicitari video e/o stampa, locandine, spartiti delle composizioni musicali interpretate dall'Artista, Siti Web e più in generale attraverso internet (o altra Rete elettronica) sia propri sia di terzi aventi causa del Produttore in relazione alle RegISTRAZIONI, partiture di opere musicali di RegISTRAZIONI.

5.6 Tutto quanto pattuito e trasferito al presente articolo 5 si intende trasferito a titolo definitivo e senza limitazioni di tempo e quindi conserverà efficacia anche dopo la scadenza del presente contratto.

ART. 6 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL'ARTISTA. GARANZIE DELL'ARTISTA.

6.1 L'Artista si obbliga, per il periodo di durata contrattuale e per ulteriori 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto, a qualunque causa dovuta, a non reincidere con terzi le opere musicali incorporate nelle RegISTRAZIONI oggetto del presente accordo.

6.2 L'Artista dichiara e garantisce di non essere legato, all'atto della conclusione del presente contratto, da alcuna obbligazione con terzi che possa in qualsiasi modo ostacolare o limitare l'adempimento degli obblighi in questa sede assunti.

ART. 7 - PUBBLICITÀ - PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI.

- 7.1** Il Produttore si impegna a supportare la promozione delle RegISTRAZIONI e l'Artista nel modo più idoneo possibile, tra cui vi sarà la pubblicazione dei videoclip promozionali per ognuno dei singoli che verranno pubblicati in esecuzione del presente contratto. Sarà, inoltre, compito del Produttore fare quanto possibile onde ottenere la pubblica esecuzione delle RegISTRAZIONI dell'Artista.
- 7.2** L' Artista si impegna a collaborare fattivamente alle attività promozionali svolte dal Produttore non potendo pertanto rifiutare, se non per importanti motivi, le proposte promozionali del Produttore stesso.
- 7.3** Qualora nell'ambito delle attività promozionali di cui al precedente comma venissero corrisposti compensi all'Artista a qualsiasi titolo, o gli venissero riconosciute le spese di viaggio e/o di soggiorno, il Produttore sarà tenuto a rimborsare all'Artista soltanto la differenza fra l'ammontare di tali somme e le maggiori spese di viaggio e di soggiorno che fossero state sostenute dall'Artista medesimo, e che fossero state in tale misura precedentemente concordate ed approvate dal Produttore. Nulla sarà dovuto dal Produttore nell'ipotesi in cui il compenso eventualmente pagato da terzi copra interamente le spese di trasferta sostenute dall'Artista nella misura autorizzata. Nel caso in cui una volta coperte tutte le spese di viaggio, vitto e soggiorno dell'Artista rimanesse un utile quest'ultimo verrà suddiviso al 50% tra le Parti con rendicontazione immediata.
- 7.4** Nel caso in cui l'Artista dovesse partecipare a manifestazioni (ad es. festival e/o concorsi musicali) nell'ambito dei quali dovesse vincere dei premi in denaro, gli stessi verranno suddivisi al 50% tra le parti.

ART. 8 -MESSA IN COMMERCIO. ABBINAMENTO. RITIRO DALLO STESSO. LIQUIDAZIONE DEGLI STOCK.

- 8.1** Spetterà esclusivamente al Produttore, e/o ai suoi aventi causa, il diritto di organizzare e dirigere la produzione industriale e di stabilire tutte indistintamente le modalità di sfruttamento commerciale delle RegISTRAZIONI, incluse le etichette sotto cui queste ultime verranno pubblicate, nonché i tempi e le modalità di riproduzione delle RegISTRAZIONI, e così esemplificativamente i canali di distribuzione, la categoria ed il prezzo di vendita, nonché i tempi e i luoghi della loro messa in commercio e/o del ritiro dallo stesso, sia temporaneo sia definitivo, anche dopo la scadenza del presente contratto nel rispetto di quanto concordato con il presente contratto.
- 8.2** Le Parti concorderanno la scelta dell'ordine progressivo delle

Registrazioni (cd. "tracking list") fermo restando che in caso di disaccordo la decisione finale spetterà al Produttore.

- 8.3** Il Produttore, e/o i suoi aventi causa, stabiliranno se e quando liquidare gli stock dei Fonogrammi eventualmente fabbricati e posti in commercio, inviando al macero le copie invendute, e/o vendendole al prezzo - anche sottocosto - che riterranno più opportuno, ed eventualmente riprendere, in qualsiasi momento, lo sfruttamento di una o più Registrazioni alle condizioni stabilite nel presente contratto. Si pattuisce espressamente che il compenso dovuto all'Artista per le vendite dei Fonogrammi effettuate sottocosto e/o a stock ai sensi del comma che precede sarà diminuito in proporzione alla diminuzione del prezzo di vendita, ove applicabile.

ART. 9 - COMPENSO. CORRESPONSIONE DELLE PERCENTUALI. LORO MISURA.

- 9.1** A compenso totale e definitivo di tutte le obbligazioni assunte dall'Artista con il presente contratto – incluse le cessioni di diritti effettuate a favore del Produttore e del riconoscimento allo stesso dei diritti di opzione e prelazione di cui all'art. 16 – il Produttore riconoscerà complessivamente all'Artista i seguenti compensi in misura percentuale:

- a) per le vendite dei Fonogrammi contenenti le Registrazioni realizzati e venduti dal Produttore: 5% (cinque per cento) fino a 30.000 (trentamila) copie; 6% (sei per cento) da 30.001 (trentamila uno) a 60.000 (sessantamila) copie; 7%

(sette per cento) oltre 60.000 (sessantamila) copie, da calcolarsi sul Prezzo Netto di Vendita al Rivenditore (PPD) dei Fonogrammi e sui Fonogrammi Effettivamente Venduti nel Territorio;

- b) per le vendite dei Files riproducenti le RegISTRAZIONI attraverso le Reti Elettroniche: il 15% (quindici per cento) delle Somme Nette Effettivamente Incassate dal Produttore, corrisposte dagli acquirenti dei Files riproducenti le RegISTRAZIONI ovvero dai titolari e/o gestori di Reti Elettroniche e/o di servizi per Reti Elettroniche;
- c) per le vendite dei Fonogrammi contenenti le RegISTRAZIONI, realizzati e venduti da terzi: il 15% (quindici per cento) delle Somme Nette Effettivamente Incassate dal Produttore;
- d) per sincronizzazioni e ogni altra utilizzazione delle RegISTRAZIONI (incluse le eventuali sincronizzazioni): il 15% (quindici per cento) delle Somme Nette Effettivamente Incassate dal Produttore.

9.2 Per i proventi derivanti dallo sfruttamento dei Videogrammi venduti o diffusi direttamente dal Produttore o da terzi licenziatari, la percentuale sarà pari al 50% (cinquanta per cento) di quella prevista per ciascuna tipologia di vendita prevista, *mutatis mutandis*, al precedente art. 9.1. Nulla invece sarà dovuto in relazione ai proventi che il Produttore dovesse percepire dalla utilizzazione dei Videogrammi a scopo promozionale.

9.3 Nell'ipotesi in cui una o più RegISTRAZIONI effettuate dall'Artista sia/siano stata/e realizzata/e in unione, collaborazione e/o con l'apporto o l'opera di altri artisti aventi anch'essi diritto ad un compenso a percentuale sulle vendite, e con l'intesa che la partecipazione di altro artista dovrà essere preventivamente approvata dall'Artista, le percentuali dovute all'Artista in forza del presente contratto saranno ridotte in proporzione al numero degli

artisti che abbiano partecipato alla realizzazione della/e detta/e Registrazione/i.

- 9.4** Nel caso di inserimento in *compilations* prodotte da terzi, cioè nel caso che le RegISTRAZIONI siano abbinate con altre registrazioni non formanti oggetto del presente contratto, le percentuali stabilite ai precedenti punti 9.1, 9.2 e 9.3 saranno attribuite all'Artista avendosi riguardo alla proporzione rappresentata dalle RegISTRAZIONI rispetto al numero complessivo delle registrazioni contenute nella compilation.
- 9.5** Nell'ipotesi in cui il Produttore dovesse concedere a terzi licenze per l'utilizzazione a mezzo Files di propri interi cataloghi di RegISTRAZIONI a fronte di un compenso forfettario, e non fosse pertanto possibile applicare il criterio percentuale di cui all'art. 9.1, il Produttore corrisponderà all'Artista un compenso forfettario calcolato proporzionalmente rispetto alla percentuale qui stabilita, raffrontando il totale del corrispettivo incassato con il numero di RegISTRAZIONI dell'Artista contenuto nel catalogo.
- 9.6** Nessun compenso sarà dovuto all'Artista per i Files o Fonogrammi destinati agli esercenti di discoteche, club, circoli ricreativi, nonché per quelli contenenti frammenti di RegISTRAZIONI utilizzati o distribuiti nell'ambito di iniziative o operazioni aventi scopo promozionale delle RegISTRAZIONI, nonché infine sui proventi derivanti al Produttore dal noleggio e prestito dei Fonogrammi.

ART. 10 - TERMINI PER LA CORRESPONSIONE DELLE PERCENTUALI.

- 10.1** Le percentuali pattuite all'articolo 9 che precede saranno calcolate due volte all'anno e riportate per ogni semestre in relativi rendiconti, che dovranno essere inviati all'Artista entro i tre mesi successivi alla data di chiusura di ciascun semestre, sempre che almeno un mese prima di questa data il Produttore abbia ricevuto i rendiconti dai propri licenziatari (con l'intesa che in caso contrario

il Produttore ne darà pronta comunicazione scritta all'Artista, indicando la prevista data di consegna del rendiconto), altrimenti i rendiconti dovuti all'Artista gli saranno inviati entro un mese dalla data di ricezione da parte del Produttore dei rendiconti di vendita da parte del licenziatario; le predette percentuali saranno liquidate a favore dell'Artista, previa detrazione di ogni applicabile ritenuta, a ricevimento da parte del Produttore della fattura relativa (o della documentazione fiscale equivalente), nei 60 (sessanta) giorni successivi.

10.2 Le percentuali sulle vendite dirette, qualora effettivamente praticate dal Produttore, saranno calcolate, rendicontate e pagate all'Artista con i rendiconti di cui al precedente articolo 10.1.

10.3 Fermo il diritto del Produttore di utilizzare le RegISTRAZIONI per tutto il periodo di protezione, i compensi percentuali pattuiti a favore dell'Artista le saranno corrisposti nella misura pattuita per tutto il periodo di protezione legale delle RegISTRAZIONI.

10.4 Dai proventi derivanti all'Artista di cui al precedente comma, il Produttore avrà, se del caso, la facoltà di detrarre le somme necessarie per imposte, tasse e/o oneri eventualmente imposti dai Governi dei rispettivi Paesi Esteri nei quali i Fonogrammi e i Videogrammi siano stati prodotti e/o venduti e le RegISTRAZIONI siano state utilizzate.

10.5 Sulle somme dovute all'Artista saranno applicate le ritenute fiscali in esecuzione della legislazione vigente al momento di ogni singolo pagamento.

ART. 11 - UTILIZZAZIONI SECONDARIE DELLE REGISTRAZIONI.

Tutti i proventi derivanti dalle utilizzazioni delle registrazioni oggetto del presente contratto e/o dei Fonogrammi effettuate attraverso mezzi di comunicazione, di trasmissione e/o di diffusione e/o di sfruttamento di cui agli artt. 71 *sexies*, 71 *septies*, 73, 73 *bis*, 78 *bis*, 78 *ter*, 110

bis e 180 *bis* LDA e comunque tutti i proventi per le cosiddette “utilizzazioni secondarie” sono e resteranno attribuiti in via esclusiva totalmente a favore del Produttore, laddove gli stessi non siano incassati direttamente dalle collecting degli artisti interpreti ed esecutori e accreditati direttamente all'Artista.

ART. 12 - DURATA DEL CONTRATTO E DIRITTO DI PROROGA.

12.1 Il presente contratto ha durata dalla data odierna fino a 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla pubblicazione dell'ultima Registrazione realizzata in esecuzione del presente contratto.

12.2 Resta inteso che qualora l'Artista non potesse adempiere agli obblighi di cui al presente accordo per malattia, infortunio o altro fondato motivo considerato tale anche dal Produttore, il termine del contratto potrà essere prorogato dal Produttore, con comunicazione scritta all'Artista di un periodo pari a quello nel quale l'Artista non avesse adempiuto fino a un massimo di 60 (sessanta) giorni, anche non consecutivi. Decorso tale periodo il contratto cesserà automaticamente di avere effetto.

ART. 13 -TRASFERIMENTO DEI DIRITTI.

Il Produttore potrà cedere e/o trasferire a terzi, in tutto o in parte, per tutto il Mondo o per taluni Paesi, temporaneamente o definitivamente, il presente contratto e/o i diritti contenuti nello stesso, o anche uno solo di essi, con il consenso dell'Artista.

ART. 14 -CAUSE ESPRESSE DI RISOLUZIONE.

14.1 Si conviene che l'obbligo dell'Artista di cui al precedente articolo 2 e di cui al successivo art.16 è essenziale.

14.2 Qualora l'Artista dovesse rifiutare di prestarsi per l'effettuazione delle Registrazioni dovute entro i termini previsti, il Produttore potrà intimare all'Artista - a mezzo di lettera raccomandata A.R. - affinché l'Artista adempia entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento

dell'intimazione. In caso di rifiuto, espresso o tacito (es.: omessa risposta all'intimazione ricevuta o mancata presentazione agli studi di registrazione), il Produttore avrà la facoltà di risolvere il presente contratto di diritto, mediante semplice invio di lettera raccomandata in tal senso all'Artista. In tal caso l'Artista non potrà più pretendere alcunché per le Sue Prestazioni Artistiche rese e sarà tenuta al pagamento di una penale in favore del Produttore pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), alla semplice richiesta tramite raccomandata A/R.

14.3 Qualora l'Artista si rendesse inadempiente agli obblighi promozionali dal Produttore garantiti a terzi ai sensi del precedente articolo 7, sarà facoltà del Produttore stesso addebitare all'Artista ogni e qualunque spesa sostenuta all'uopo dal Produttore e/o da terzi. L'Artista, in caso di inadempimento, riceverà comunicazione scritta dell'addebito delle spese che verranno automaticamente sottratte dai compensi dovutigli dal Produttore in base al presente contratto o dovranno essere pagate direttamente a semplice richiesta avanzata tramite raccomandata A/R.

ART. 15 - TUTELA DELLA PRIVACY.

L'Artista dichiara e garantisce al Produttore di aver ricevuto da quest'ultimo comunicazione informativa dei diritti riconosciuti ai soggetti "interessati" di dati personali dal Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), ove tali dati sono definiti, in particolare all'articolo 13, e che possono essere esercitati ai sensi e con le modalità dei successivi articoli del GDPR medesimo.

L' Artista, per quanto possa occorrere, autorizza quindi il Produttore:

- per le finalità informative, normative, amministrative comunque richieste al Produttore nella esecuzione del presente contratto (che diversamente non potrà avere esecuzione), nonché per tutte le finalità di marketing, pubblicità e promozione, così come esse sono disciplinate nel presente contratto, e più in generale per la miglior esecuzione del presente contratto - al trattamento dei dati personali di cui l'Artista è o sarà in futuro "interessato" e che sono stati e/o saranno comunicati al Produttore.

L'Artista, inoltre, autorizza il Produttore, per le finalità di cui al precedente paragrafo, a comunicare i predetti propri dati personali, per il loro trattamento, anche a soggetti terzi.

Il titolare del trattamento dei dati è il Produttore con sede indicata in epigrafe.

ART. 16 - DIRITTI DI OPZIONE E DI PRELAZIONE.

16.1 L'Artista si impegna, soltanto se richiesto per iscritto dal Produttore, entro il termine di 6 mesi successivi alla data di pubblicazione del secondo Singolo di cui all'art. 2.1, a rendere proprie prestazioni artistiche sufficienti alla realizzazione di ulteriori registrazioni di composizioni musicali inedite, in lingua italiana o in dialetto o in lingua straniera, da effettuarsi in studi di registrazione, che consentano la produzione di un Album ("Primo Album"). Tali ulteriori registrazioni dovranno essere realizzate e poste in commercio dal Produttore entro il termine di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data della comunicazione di esercizio del diritto di opzione.

16.2 L'Artista si impegna, soltanto se richiesto per iscritto dal Produttore, entro il termine di 365 (trecentosessantacinque) giorni successivi alla data di pubblicazione del Primo Album, a rendere proprie prestazioni artistiche sufficienti alla realizzazione di ulteriori registrazioni di composizioni musicali inedite, in lingua italiana o in dialetto o in lingua straniera, da effettuarsi in studi di registrazione, che consentano la produzione di un ulteriore Album ("Secondo Album"). Tali ulteriori registrazioni dovranno essere realizzate e poste in commercio dal Produttore entro il termine di 6 (sei) mesi decorrenti dalla data della comunicazione di esercizio del diritto di opzione.

16.3 L'Artista si impegna, soltanto se richiesto per iscritto dal Produttore, entro il termine di 365 (trecentosessantacinque) giorni successivi alla data di pubblicazione del Secondo Album, a rendere proprie prestazioni artistiche sufficienti alla realizzazione di ulteriori registrazioni di composizioni musicali inedite, in lingua italiana o in dialetto o in lingua straniera, da effettuarsi in studi di

registrazione, che consentano la produzione di un ulteriore Album (Terzo Album"). Tali ulteriori registrazioni dovranno essere realizzate e poste in commercio dal Produttore entro il termine di 6 (sei) mesi decorrenti dalla data della comunicazione di esercizio del diritto di opzione.

16.4 Fermo restando quanto previsto ai precedenti artt. 16.1, 16.2 e 16.3 e a prescindere dall'effettivo esercizio da parte del Produttore del diritto di opzione, l'Artista concede al Produttore il diritto di prelazione rispetto a qualsiasi altro contratto o atto relativo all'Artista, anche se non di esclusiva, da eseguirsi in Italia e/o all'Estero, avente ad oggetto la produzione, la cessione e/o la realizzazione di Registrazioni.

Pertanto, al fine di consentire l'eventuale esercizio del diritto di prelazione, l'Artista avrà l'obbligo di trasmettere al Produttore – con lettera raccomandata A.R. – l'originale di qualunque offerta gli pervenisse da terzi, anche se provocata da proposta da lui stesso avanzata.

La comunicazione da parte dell'Artista di tale offerta di terzi sarà considerata proposta irrevocabile formulata dall'Artista al Produttore che potrà accettarla, per mezzo di lettera raccomandata A. R. consegnata alle Poste entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Il diritto di prelazione convenuto in virtù degli articoli che precedono avrà validità ed efficacia per 1 (uno) anno a partire:

- a) nell'ipotesi in cui il Produttore decidesse di esercitare il diritto di opzione di cui all'art. 16.1, dalla data della messa in commercio in Italia delle Registrazioni relative al Secondo Album; oppure
- b) nell'ipotesi in cui il Produttore decidesse di esercitare il diritto di opzione di cui all'art. 16.2, dalla data della messa in commercio in Italia delle Registrazioni relative al Terzo Album; oppure

c) nell'ipotesi in cui il Produttore non dovesse esercitare i diritti di opzione di cui agli artt. 16.1 e 16.2, dalla data della messa in commercio in Italia delle RegISTRAZIONI relative al secondo Singolo di cui all'art. 2.1.

Conseguentemente l'Artista, per tutto detto periodo, sarà obbligato alla comunicazione degli originali delle offerte ricevute così come stabilito.

16.5 Qualora il Produttore esercitasse il diritto di prelazione ad esso riservato in base all'art. 16.3, lo stesso sarà obbligato a riservare all'Artista soltanto le condizioni essenziali a quest'ultimo offerte da terzi.

Il diritto di prelazione si intenderà quindi validamente esercitato qualora abbia ad oggetto le condizioni economiche (percentuali, minimi garantiti, anticipi) e le altre condizioni dell'offerta riguardanti caratteristiche proprie del terzo offerente, ovvero pattuizioni volte ad eludere e/o rendere difficoltoso l'esercizio della prelazione da parte del Produttore.

ART. 17 – CESSIONE DEI DIRITTI EDITORIALI DELLE OPERE MUSICALI

17.1 L'Artista, nella sua veste di autrice /compositrice, promette sin d'ora la cessione dei diritti di utilizzazione economica delle composizioni musicali formanti oggetto delle registrazioni di cui al presente contratto per le quote di sua spettanza – dietro il riconoscimento delle usuali percentuali editoriali del 50% sui diritti fonomeccanici, dei 12/24 sui diritti di pubblica esecuzione e del 4% sulle vendite delle edizioni a stampa; tali percentuali sono riferite complessivamente a testo e musica - tutti gli illimitati ed esclusivi diritti di utilizzazione economica sulle composizioni medesime per tutto il mondo e per tutto il periodo di accordata protezione in ogni Paese, a società editoriale indicata da Franco Centurione.

17.2 Si conviene, inoltre, che l'Artista cederà parimenti a Franco Centurione o a società editoriale da questa indicata i diritti secondari, tra cui i diritti di sincronizzazione delle composizioni musicali con le immagini in films, documentari, spot commerciali, cortometraggi, trasmissioni televisive, spettacoli teatrali ecc. dietro il riconoscimento del 50% sui proventi incassati da tali attività.

17bis. FORMA DEI PATTI AGGIUNTI.

Il presente contratto, che sostituisce ogni e qualunque precedente accordo intervenuto fra le Parti in forma scritta o orale sul medesimo oggetto, non potrà essere modificato e/o integrato se non per iscritto e con sottoscrizione di tutte le Parti.

18. LEGGE REGOLATRICE.

La legge regolatrice di questo contratto è quella italiana e in base ad essa deve essere interpretato.

19. COMPETENZA GIUDIZIARIA.

Qualsiasi controversia inerente al presente contratto verrà regolata in via esclusiva davanti al Foro di Roma.

* * *

Letto, confermato e sottoscritto in Roma in data

L'Artista

Il Produttore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile ed in quanto occorra, le Parti dichiarano altresì di approvare specificamente le seguenti clausole:

art. 1 (Definizioni); art. 2 (Obbligazioni dell'Artista); art. 5 (Cessione dei diritti al Produttore e proprietà delle registrazioni); art. 6. (Garanzie dell'Artista. Manleva); art. 7 (Pubblicità - partecipazione a manifestazioni); art. 9 (Compenso. Corresponsione delle percentuali. Loro misura); art. 10 (Termini per la corresponsione delle percentuali); art. 11 (Utilizzazioni secondarie delle Registrazioni); art. 12 (Durata del contratto e diritto di proroga); art. 13 (Trasferimento dei diritti); art. 14 (Cause espresse di risoluzione); art. 16 (Diritti di opzione e prelazione); art. 17 (cessione editoriale); art. 17 bis (forma dei patti aggiunti); art. 19 (Competenza giudiziaria).

L'Artista

Il Produttore
